

DOCUMENTO UNCEM
di valutazioni e proposte emendative
al DDL Finanziaria 2008 Camera n. 3256 (ex S1817)

(Roma, 3 dicembre 2007)

Il disegno di legge finanziaria 2008, nella versione approvata dal Senato, non appare coerente con la necessità di conferire la necessaria dignità alla montagna e alle istituzioni, Comuni e Comunità montane, che in essa operano, con particolare riferimento alla **formulazione adottata per l'art. 25 (ex art. 13).**

L'UNCEM rinnova pertanto le seguenti considerazioni e proposte afferenti la situazione, le criticità e le prospettive del "sistema montagna".

Va detto anzitutto che il riconoscimento della funzione socio-economica della montagna costituisce la premessa di ogni operazione di rilancio sociale e produttivo improntato ad equità, quale elemento che collega, in positivo, l'interesse particolare delle popolazioni montane con gli interessi generali del Paese, per la crescita dell'occupazione, del Pil e dei consumi.

Il valore fondamentale della montagna come "sistema" è infatti testimoniato dalla previsione dell'art. 44, ultimo comma, della Costituzione che recita "*La legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane*".

La montagna - riteniamo - debba contare nel contesto del sistema Paese attraverso la creazione di "asset" strategici di intervento su cui investire, quale ad esempio il settore energetico, in grado di concorrere al recupero di competitività e di ricchezza dell'intera collettività nazionale.

Anche la tematica del federalismo fiscale e finanziario nella sua articolazione territoriale, a Costituzione rinnovata, costituisce naturalmente motivo di grande interesse per le aree montane, date le caratteristiche peculiari dei Comuni di minore dimensione demografica, prevalentemente ubicati in montagna, in relazione alla tradizionale istituzione locale ivi presente costituita dalla Comunità montana e dalla sua vocazione associativa sussidiaria.

Forniamo per opportuna conoscenza **alcuni dati significativi sulle Comunità montane:**

- in base ai *dati Istat sui conti consuntivi 2004*, esse accertavano entrate per 2.184.670.274 euro, mentre costavano allo Stato 179.250.125 euro in termini di trasferimenti correnti. Le Comunità montane impegnano spese per oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro e servono una popolazione di oltre 10 milioni e 800 mila abitanti (all'incirca il 18% della popolazione italiana), con una spesa pro-capite pari a circa 203 euro all'anno. Esse utilizzano: il 52% di parte corrente per svolgere un ruolo fondamentale in campo sociale (gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari) ed ambientale (viabilità locale e trasporti; difesa del suolo, assetto idrogeologico e forestazione; servizi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche; prevenzione incendi; servizi di protezione civile); il 56% di parte capitale per svolgere funzioni di più stretta competenza, come la gestione del territorio e la tutela ambientale. Consistente è anche la quota destinata allo sviluppo economico: circa il 14%.

- l'*Indagine Censis aggiornata al 2003* mostra anche che il valore aggiunto dei territori montani può essere stimato in circa 203 miliardi di euro, ossia circa il 17% del Pil nazionale.

Dotazione del Fondo nazionale montagna ex legge n. 97/94:

era pari a 300 miliardi di lire nel 1996, per poi essere gradualmente ridotto fino a:

2001: 110 miliardi di lire

2002: 58,4 milioni di euro

2003: 61,6 milioni di euro

2004: 44,5 milioni di euro

2005: 31 milioni di euro

2006: 20 milioni di euro

2007: 25 milioni di euro

Dotazione del Fondo ordinario consolidato delle Comunità montane:

2001: 340,562 miliardi di lire

2002: 171,861 milioni di euro

2003: 179,730 milioni di euro

2004: 178,827 milioni di euro

2005: 170,175 milioni di euro

2006: 169,733 milioni di euro

2007, 2008 e 2009: incremento di 20 milioni di euro l'anno

La nuova formulazione dell'articolo 25 (ex art. 13) del disegno di legge finanziaria 2008, approdato ora alla Camera dopo il voto favorevole del Senato, palesa evidenti incongruenze, difficoltà di lettura ed elementi critici in ordine alla nuova connotazione giuridica, organizzativa e funzionale delle Comunità montane; alla loro razionalizzazione (riduzione) e ridelimitazione sulla base del solo parametro altimetrico e – non ultimo – alla consistente, ingiustificata e incongrua **riduzione immediata dei trasferimenti erariali ordinari a loro favore, stimati in 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 66,8 milioni di euro a decorrere dal 2009**, a fronte di un fondo ordinario complessivo pari nel 2007 a 190 milioni di euro per le 355 Comunità montane oggi operanti in Italia.

Tutto ciò aggrava piuttosto che ridurre l'apprezzamento già negativo dell'UNCHEM sulla formulazione originaria della norma, per la quale era stato, inutilmente, richiesto lo stralcio al fine di favorire un esame approfondito della materia nelle sedi appropriate, evitando inoltre le **possibili censure di costituzionalità rispetto alle competenze proprie delle Regioni** sulla materia.

Nel merito specifico dell'art. 25, segnaliamo alcuni profili maggiormente discutibili:

- le Comunità montane vengono definite unioni di comuni ma scompare la qualifica di ente locale, presente invece nell'attuale versione dell'articolo 27 del TU n. 267/2000. Inoltre, viene meno l'attribuzione di funzioni proprie per le Comunità montane;

- si sopprime la concertazione in sede locale con i comuni (di cui all'articolo 4, comma 5, del TU n. 267/2000) per quanto concerne l'individuazione da parte della Regione degli ambiti per la costituzione delle Comunità montane;

- permangono, seppur temperati, i parametri esclusivamente altimetrici (500 metri per gli Appennini e 600 metri per le Alpi) per la costituzione delle Comunità montane;

- si mantiene confusamente la dicotomia tra Comuni che possono essere inclusi nelle Comunità montane e quelli che debbono uscirne, pur conservando le agevolazioni fiscali e i benefici delle provvidenze speciali per la montagna, determinando una paradossale situazione di scollamento tra Comuni singoli esclusi e attività comprensoriale della Comunità montana;

- c'è il serio pericolo che la scomparsa di alcune Comunità montane, a causa della fusione in unico Comune montano dei Comuni che coincidono con il territorio della Comunità montana, non garantisca lo stesso livello di trasferimenti erariali attualmente erogati in quella Regione;

- non è previsto alcun periodo transitorio che rinvii, come sarebbe congruo, l'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 25 a decorrere dalle prossime elezioni amministrative; al contrario, la vigenza della nuova disciplina avviene *tout court* entro sei mesi dall'entrata in vigore della finanziaria;

- viene previsto che le dotazioni di risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, afferenti alle Comunità montane soppresse, vengano poste a carico delle Regioni (non più dei Comuni), con ciò – tuttavia – eludendo sempre il problema della copertura dei costi che implica la norma;

- infine, si conferma come già riferito la riduzione del fondo ordinario delle Comunità montane (ammonta a complessivi 190 milioni di euro nel 2007), che viene ridotto di 33,4 milioni di euro nel 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Il taglio appare ingiustificato e inaccettabile e non risulta inoltre chiaro se la base di riferimento per dette *tranche* di riduzioni sia sempre quella dell'annualità 2007.

Detto impianto normativo, in buona sostanza, insiste su una linea di immediata e maldestra riorganizzazione delle Comunità montane e di revisione della montanità, isolando molti Comuni montani dalle medesime e producendo l'irrimediabile disarticolazione di un sistema più che trentennale di cooperazione comunale da correggere ma non da distruggere.

Nel contempo il testo dell'art. 25 presenta evidenti incongruenze e lacune rispetto all'assetto ordinamentale vigente, senza produrre risposte alternative efficaci e convincenti.

La norma attuale comporterebbe la soppressione da subito, pare, (stime del Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali) di 80/100 Comunità montane e la ridefinizione di montanità degli attuali Comuni con espulsione dalle Comunità stesse di oltre 1.800 Comuni montani.

Tale operazione – lo ribadiamo – appare ingiustificata e inammissibile in una legge di bilancio che non tollera contenuti ordinamentali. L'UNCCEM e le Regioni avevano già manifestato ripetutamente l'esigenza di un approfondimento, pur condividendo la necessità di porre mano ad una revisione dei criteri di montanità e dell'assetto di governo della Comunità montana nelle opportune sedi e con la necessaria rapidità, producendo puntuali proposte.

Gli Organi dell'UNCCEM esprimono forte dissenso sulla norma, per la quale è stato, finora inutilmente, richiesto lo stralcio al fine di favorire un esame approfondito della materia nelle sedi appropriate, anche per evitare le possibili censure di costituzionalità rispetto alle competenze proprie delle Regioni sulla materia.

L'Unione, per contro, aveva mostrato disponibilità a ridurre gli organi comunitari in misura non inferiore al 50%, da operarsi coerentemente con quanto previsto per gli altri enti locali a decorrere dalle prime elezioni amministrative successive all'entrata in vigore della legge finanziaria

2008, con un risparmio di spesa realistico, a regime, non inferiore a 15 milioni di euro rispetto al costo complessivo attuale delle relative indennità.

Si ribadisce che l'inserimento all'interno dell'articolo 25, comma 1, della previsione di immediata rivisitazione dei **parametri di montanità** necessita di una più compiuta e approfondita riflessione in apposita sede legislativa al fine di coinvolgere su tale delicata questione la Conferenza Unificata e il soggetto Regione, del quale non possono sfuggire le rilevanti competenze sulla materia. Il mantenimento in finanziaria della norma proposta rischierebbe seriamente di incorrere in una eccezione di **legittimità costituzionale**, data la competenza legislativa concorrente delle Regioni in tale ambito secondo quanto sancito dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e come più volte affermato in diverse pronunce dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze. n. 229/2001, n. 244/2005, n. 456/2005).

Rispetto alla richiamata riduzione di 33,4 e 66,8 milioni di euro del fondo ordinario delle Comunità montane rispettivamente nel 2008 e poi dal 2009, l'ipotesi di risparmio del Governo non appare fondata sulla base della situazione reale.

Al contrario, determinerebbe un incremento complessivo della spesa pubblica e una riduzione dell'efficienza e dell'efficacia delle pubbliche amministrazioni locali.

Il taglio di spesa in esame, infatti, non tiene conto del personale complessivo d'organico nelle Comunità montane, sia a tempo pieno che parziale, che ammonta a circa 7.500 unità e che non può cessare immediatamente dal servizio: le spese di personale delle Comunità che verrebbero soppresse, originariamente stimate in 105 su 355 enti, graverebbero sulle Regioni (nel testo originario sui Comuni). Oltre alle ineludibili difficoltà applicative della norma, la riduzione delle Comunità montane non comporterebbe risparmi nel breve periodo, in quanto le conseguenze sul territorio sarebbero assai pesanti. Qualunque sia l'ente locale chiamato a succedere ad ogni effetto, anche processuale, nei rapporti attivi e passivi contratti dalle Comunità montane eventualmente soppresse, su di esso ricadrebbero passività, personale, rapporti giuridici e opere sovracomunali in corso di realizzazione.

Ma soprattutto, implicazione assai importante, verrebbero meno i numerosi servizi erogati oggi dalle Comunità montane per conto dei Comuni, quali quelli sociali, assistenziali, di trasporto scolastico, di raccolta rifiuti, etc., con i quali le Comunità sostengono i Comuni montani, diversamente soli e abbandonati, e che permettono da molti anni il conseguimento di rilevanti economie di scala. Sul territorio montano si produrrebbero danni gravissimi al sistema delle imprese, delle famiglie, delle istituzioni, che in questi anni hanno visto una produzione legislativa tesa ad abbattere i differenziali strutturali e che potrebbero essere gravemente colpite da un provvedimento superficiale che spezza il concetto di coesione sociale, solidale e territoriale interno proprio della montagna italiana.

Inoltre, sarebbe inevitabile il riprodursi e il duplicarsi di organismi associativi strutturati tra i Comuni espulsi dalle Comunità montane, in ragione della necessità di assicurare in ogni caso quei servizi associati, producendo così ulteriori e più consistenti costi rispetto a quelli sostenuti in precedenza dalle stesse Comunità.

Va inoltre considerato un aspetto non indifferente: **la riduzione del Fondo ordinario determinerebbe inevitabilmente una riduzione del 30% dei trasferimenti ordinari di tutte le Comunità montane italiane. Le quali**, essendo a finanza totalmente derivata ed avendo in larghissima misura un bilancio di parte corrente estremamente rigido, **andrebbero incontro ad un concreto e serio rischio di dissesto finanziario, non possedendo altre leve sulle quali agire per far fronte agli impegni finanziari assunti nel corso di questi anni proprio a valere sul Fondo ordinario stesso.**

Si determinerebbe in tal modo un ulteriore aggravio di costo, con lo Stato che in tal caso sarebbe costretto a far fronte alle dichiarazioni di dissesto finanziario causate da questo improvvido taglio al fine di garantire la copertura dei mutui accesi e la solvibilità dei contratti di forniture di servizi aperti a favore dei Comuni deleganti.

Aggravio di costo che sarebbe ulteriormente accentuato dal venir meno di ambito ottimali dei servizi nei quali si sono raggiunte economie di scala nella fornitura di servizi, che costringerebbero numerose amministrazioni a dover ricontrattare nel giro di pochissimo tempo condizioni di impegno certamente non favorevoli alla pubblica amministrazione.

Non risponde a verità il fatto che il risparmio di 66,8 milioni di euro previsto dall'articolo 25 della legge finanziaria si realizzi mediante il taglio ai cosiddetti "costi della politica" delle Comunità montane, che sono sensibilmente inferiori come la scrivente Unione è in grado di dimostrare e come il Governo avrebbe potuto tranquillamente verificare tramite una azione di monitoraggio attraverso gli Uffici Territoriali di Governo.

L'UNCCEM considera utile richiamare anche le valutazioni tecniche del Servizio Bilancio del Senato nel Dossier sul disegno di legge finanziaria 2007, in cui si nutrono seri dubbi sulla razionalizzazione e il contenimento dei costi in applicazione dell'art. ex 13 e ove si afferma infatti: *"Atteso che parte dei possibili risparmi risulta subordinata all'approvazione di apposite norme da parte delle Regioni, andrebbe chiarito se ritardi nell'approvazione delle leggi da parte delle Regioni possano incidere negativamente sui risparmi preventivati. Il subentro dei Comuni alle Comunità montane soppresse nei rapporti attivi e passivi potrebbe presentare profili onerosi qualora l'incidenza degli aspetti passivi sia maggiore rispetto a quella dei profili attivi. Infine, potrebbe inficiare i risparmi previsti l'eventuale venir meno di economie di scala in quei casi in cui la Comunità montana veda ridotto il numero dei Comuni componenti, ma non in misura tale da richiederne la soppressione, con particolare riferimento agli oneri fissi che non sono influenzati dalla grandezza dell'ente e non risultano riducibili per effetto del ridimensionamento dell'ente stesso"*.

L'UNCCEM reputa quindi necessario, in prima istanza, stralciare l'articolo 25 dal disegno di legge.

In subordine, ove non fosse possibile conseguire lo stralcio dell'articolo, occorre contemplare una norma transitoria che preveda l'individuazione concertata e condivisa con le Regioni di nuovi, appropriati ed esaustivi principi di montanità, in base ai quali le Regioni – nell'ambito della propria autonoma competenza legislativa – possano effettuare la revisione della classificazione dei Comuni montani e la ridelimitazione appropriata delle Comunità montane sulla scorta di rinnovati criteri, tenendo conto delle specificità socio-economiche e territoriali delle singole realtà locali ma nel contempo all'interno di una condivisione uniforme e omogenea dei principi generali sulla nuova montanità. Si formulano al riguardo due ulteriori specifiche proposte emendative.

A sostegno ulteriore di quanto esposto, si richiama anche l'attenzione della Camera dei Deputati sull'Ordine del Giorno SANTINI e altri in ordine all'art. ex 13 – accolto come raccomandazione dal Governo il 9 novembre – che tra gli altri impegni prevede di *"inserire l'articolo 13 (ora art. 25) sulle Comunità montane in una legge organica sulla montagna già presentata in Senato dal gruppo di Parlamentari amici della Montagna"*.

L'UNCCEM ribadisce, in conclusione, la richiesta in via principale dell'immediato stralcio dal disegno di legge di ogni ipotesi di riordino e di riforma della montanità (art. 25).

materia da affrontare nelle sedi legislative competenti con un ampio, largo e forte coinvolgimento delle Regioni, delle Autonomie Locali, e di tutte le altre componenti sociali interessate. Stralcio da realizzarsi per evitare che sul territorio montano italiano si producano danni gravissimi al sistema delle imprese, delle famiglie, delle istituzioni che in questi anni hanno visto una produzione legislativa tesa ad abbattere i differenziali strutturali, e che potrebbe essere gravemente colpita da un provvedimento superficiale che spezza il concetto di coesione sociale, solidale e territoriale interno proprio della montagna italiana.

L'UNCCEM coglie l'occasione per raccomandare ancora al Governo e al Parlamento la massima coerenza legislativa nell'approfondimento e nella definizione dei diversi provvedimenti normativi in corso d'esame: dalla legge finanziaria 2008, al DDL delega per la nuova Codice delle Autonomie, dal DDL delega sul federalismo fiscale a quello sui "costi della politica", dal DDL sulla riforma dei servizi pubblici locali alle riforme nel campo dell'energia e dell'agricoltura, incluso il nuovo DDL nazionale per la montagna, i quali - pur seguendo iter differenti - devono essere espressione di una concezione unitaria del sistema territoriale e delle relative politiche.

L'UNCCEM richiede al Parlamento di avviare senza indugi e senza ulteriori rinvii l'esame della riforma della Legge sulla Montagna, mediante l'incardinamento in sede parlamentare della discussione, la nomina di un relatore, l'avvio di larghe consultazioni per la definizione di un testo di legge che sappia venire incontro alle esigenze maggiormente avvertite dalle nostre cittadinanze, sia sotto il profilo della salvaguardia dei servizi essenziali (scuole, poste, sanità, assistenza ad anziani e persone in difficoltà); sia sotto il profilo della tutela e del riconoscimento delle specificità culturali delle aree montane; sia sotto il profilo della garanzia per i territori e le collettività locali montane nei percorsi di impiego e sfruttamento ai fini economici delle loro risorse naturali.

L'UNCCEM, fa anche appello alla sensibilità dell'Esecutivo affinché possa, rapidamente e in maniera istituzionalmente coerente, essere definitivamente approvata la "**Intesa per una strategia condivisa e integrata di sviluppo locale delle montagne italiane**", formata tra Governo, Regioni ed UNCCEM. Tale accordo consentirebbe l'impiego delle risorse messe a disposizione dal Quadro Comunitario di Sostegno 2007-2013 a favore dello sviluppo sostenibile delle aree montane, al fine di promuovere interventi volti al superamento dei vincoli anche di carattere strutturale che ostacolano, in molti casi, lo sviluppo dei territori di montagna all'interno di un quadro di politiche di strumenti coerenti con la nuova programmazione comunitaria.

Inoltre l'UNCCEM sostiene nuovamente, nella prospettiva del nuovo sistema di finanza pubblica derivante dalla applicazione del federalismo fiscale:

- l'esigenza di **riconoscimento di quote predeterminate di fondo perequativo** in attuazione dell'art. 119 Cost. finalizzate alla copertura dei maggiori oneri presenti in montagna che

determinano l'esigenza di sopperire ai sovracosti strutturali permanenti tipici che qui si manifestano con particolare evidenza.

- la necessità di **finanziamento integrale e diretto delle funzioni amministrative esercitate dalle Comunità montane in forma associata per conto dei Comuni;**
- **il consolidamento del fondo ordinario e l'autosufficienza finanziaria delle Comunità montane** con graduale affrancamento dal regime di finanza derivata.

L'UNCCEM raccomanda di accogliere la richiesta di adeguato incremento del Fondo nazionale per la montagna previsto all'art. 28, c. 1, – pari a 25 milioni di euro nel 2007 dopo i significativi tagli degli anni precedenti e previsto in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 – e soprattutto la sua alimentazione con **meccanismi automatici di finanziamento**, allo scopo di evitare che le risorse destinate al sistema montano dipendano dalla contrattazione politico-parlamentare in sede di legge finanziaria annuale, come sin qui avvenuto. Esso deve essere in grado di sostenere, **in modo premiale e selettivo**, la capacità progettuale delle Comunità montane per gli interventi di conto capitale a favore dello sviluppo montano.

Il Fondo, che riveste l'essenziale funzione di valore moltiplicatore per lo sviluppo degli investimenti in area montana, **dovrebbe essere prioritariamente utilizzato:**

- per le azioni in campo energetico volte alla promozione e allo sviluppo delle risorse alternative rinnovabili;
- per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori;
- per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e alle imprese;
- per il cofinanziamento di progetti e programmi finanziati con le risorse dell'Unione Europea.

Al riguardo, si propone apposito emendamento all'art. 28 del disegno di legge finanziaria 2008.

L'UNCCEM formula infine le seguenti proposte di emendamento:

**Proposte di emendamento
al Disegno di legge Camera n. 3256 (ex Senato n. 1817)**

In via principale:

Stralciare l'art. 25

MOTIVAZIONE: se ne richiede lo stralcio per la natura ordinamentale della norma, che non è coerente con il contenuto della legge finanziaria, e comunque per l'opportunità di valutare attentamente una normativa di modifica del TU 267/2000 e dei principi e criteri di montanità nelle apposite sedi costituite dal DDL delega sul Codice delle Autonomie locali e dal DDL di riforma della montagna.

In via subordinata:

Sostituire l'art. 25 con il seguente articolo:

Art. 25 (Contenimento dei costi nelle Comunità montane)

“1. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei comuni montani.

2. I criteri di cui al comma 1 tengono conto degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici prevalenti nel territorio comunale. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio *pro capite*, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono esclusi dalla classificazione montana i comuni prevalentemente costieri.

3. Le regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle comunità montane.

4. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo delle comunità montane in misura non inferiore al cinquanta per cento.

5. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni, che l'elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.”

NOTA: Una eventuale opzione governativa di generalizzata riduzione dei “costi della politica” a livello locale, per quanto attiene al settore Comunità montane potrebbe contemplare come prima opzione di approfondimento - rispetto al sistema vigente di elezione degli organi comunitari basato su tre rappresentanti per ciascun Comune della Comunità - l'elezione del presidente della Comunità montana e del consiglio comunitario da parte dei consiglieri dei Comuni membri riuniti in unica assemblea, con voto limitato ad un solo consigliere, secondo modalità disciplinate dallo statuto della Comunità, nel rispetto dei criteri definiti per le elezioni degli organi di un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere in relazione alla consistenza demografica della Comunità montana. La norma contempla inoltre le modalità per la nuova individuazione di montanità dei Comuni, insieme alle Regioni.

Seconda subordinata:

Sostituire l'art. 25 con il seguente articolo:

Art. 25

(Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali)

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;

b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;

c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.

d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva;

e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.

5. I criteri di cui al comma 4 tengono conto degli indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici prevalenti nel territorio comunale. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio *pro capite*, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni prevalentemente costieri.

6. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano le comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione della popolazione regionale residente in territorio montano.

7. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane."

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 33.400;

2009: - 33.400;

2010: - 33.400.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

Art. 28
(Sviluppo della montagna)

“1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. A decorrere dall'anno 2008, le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, confluiscono tutte nel “Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane”, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

4. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.

5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

6. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell' 0,1 per cento, sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.

7. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per le azioni in campo energetico volte alla promozione e allo sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e alle imprese; per il cofinanziamento di progetti e programmi finanziati con le risorse dell'Unione Europea.”

MOTIVAZIONE: la riformulazione dell'articolo consente di destinare al Fondo montagna, recuperando in parte il taglio operato nel corso degli anni precedenti, risorse economiche certe e ricorrenti necessarie agli interventi che i Comuni montani, attraverso le Comunità montane, realizzano per l'infrastrutturazione del territorio, la tutela dell'ambiente, la difesa del suolo e l'erogazione di tutti quei servizi essenziali per la popolazione che vive in montagna, individuando specifiche finalizzazioni del fondo medesimo.

La norma è volta ad assicurare la continuità e l'alimentazione del Fondo medesimo, del quale si contempla la previsione in apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ove confluiscono anche altre correlate fonti di finanziamento sotto la voce “Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane”.